

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2048

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COMMISSO, NARDINI, BELLEI TRENTI, BOLOGNESI, MORONI, LENTI, CORDONI, DALLA CHIESA, MAZZETTO, BERTOTTI, FROSIO RONCALLI, SBARBATI, CORNACCHIONE MILELLA, MAZZUCA, FUSCAGNI, BARTOLICH, BOFFARDI, FINOCCHIARO FIDELBO, BRUNETTI, VIGNALI, GALDELLI, BOGHETTA, DE ANGELIS, SAIA, DORIGO, COCCI, PIACENTINO

Istituzione del fondo per i centri di sostegno e di accoglienza alle vittime di maltrattamenti e di violenza sessuale

Presentata il 16 febbraio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo per i centri di sostegno a favore delle vittime di maltrattamenti e di violenza sessuale, al fine di sostenere e sviluppare, quando non istituire, sul territorio una rete di servizi che si ponga come punto di riferimento per donne e minori vittime di violenza.

La violenza sessuale è un crimine contro la persona tra i più odiosi, se non il più odioso in assoluto, per il suo carattere di totale negazione dell'identità della donna, del riconoscimento della sua complessità di corpo e di pensiero, come soggetto autonomo. Ne nega la libera scelta, la dignità, a volte anche la vita. È, al contempo, anche uno dei reati più sminuiti nella mentalità « maschile » dominante, sia dal punto di

vista degli interventi preventivi, culturali, ma non solo, sia dal punto di vista dell'assistenza alle vittime di violenza.

La violenza sessuale costituisce una inaccettabile e vigliacca sopraffazione dell'uomo sulla donna le cui radici sono implicite nella formazione culturale che oggi la società propone e nella mancanza di educazione sessuale nei giovani, con il riproponimento di schemi di discriminazione sessuale da parte dei *mass-media* nei *cliché*. Esso, inoltre, stenta ad essere riconosciuto come tale, in particolare quando avviene in famiglia, dove diventa sempre più drammatico il coinvolgimento di minori in abusi sessuali.

È necessario ed urgente attivare strumenti che portino a conoscenza della società il fenomeno, in tutti i suoi aspetti, per prevenirlo e combatterlo.

La società organizzata deve intervenire a favore della vittime di violenza, deve segnare nei comportamenti, (a volte anche nelle norme) la sua solidarietà, concretizzarla.

Una donna, od un minore, vittima di stupro o di violenza, è un soggetto che si trova in una particolare condizione psicologica; la violenza è rottura della comunicazione.

L'assistenza alle vittime di tali atti deve essere un impegno che lo Stato assume, indicando in tal modo di riconoscere il servizio come essenziale in una democrazia. E però molto importante che questo sia fatto seguendo criteri che partano dalle donne.

È necessaria la presenza di luoghi fisici, oltre che simbolici e politici, che riconoscano ed affermino l'inviolabilità del corpo femminile. Luoghi che si pongano non come momento di tregua, o che non forniscano esclusivamente soluzioni assistenziali, ma che aiutino le donne a costruire un percorso di autonomia, di libertà, di forza. Un momento in cui scoprire e valorizzare le risorse esistenti: le proprie e quelle istituzionali.

Da molti anni, ma in ritardo rispetto ad altri Paesi europei, in varie città d'Italia, si sono costituiti centri di assistenza che lavorano intorno ad un progetto di intervento sulla violenza alle donne. La loro esperienza è maturata sul territorio, a stretto contatto con la drammaticità del vissuto delle donne vittime di violenza, la loro competenza è riconosciuta dalle donne stesse che si rivolgono a tali centri. Alcune strutture lavorano nell'ambito della consulenza e dell'assistenza, altre hanno organizzato anche centri di accoglienza ed ospitalità.

La maggior parte delle strutture esistenti lavora con un nucleo salariato e con un folto gruppo di volontarie: avvocate, psicologhe, operatrici varie. Molto spesso i centri organizzano anche la formazione di queste volontarie, in quanto, la delicatezza dell'intervento richiede una preparazione specifica. La formazione non si conclude una volta per tutte ma continua in modo permanente. Il lavoro volontario è fondamentale per la motivazione che spinge

queste donne a lavorare sulla violenza: una struttura pubblica, gestita come un ambulatorio da salariate e salariati comporterebbe problemi di vario genere: il primo, in assoluto, quello che non potrebbero lavorarvi soltanto donne, mentre nei centri di accoglienza il rapporto diretto con le utenti che ad essi si rivolgono è gestito direttamente e solamente da donne; il secondo, non meno importante, è che la motivazione rende la risposta tempestiva, la disponibilità estremamente ampia.

Le attività dei centri consistono, di solito, in colloqui ed incontri in orari scelti dalle donne stesse, quindi anche in giorni festivi (quando i servizi pubblici sono chiusi), consulenze legali, penali e civili gratuite, accompagnamento ed affiancamento nel ricorso ai servizi, collaborazione con le Forze dell'ordine, collaborazione con le istituzioni ed i servizi sociali territoriali, consulenza e sostegno psicologico, nel caso siano anche centri di accoglienza ed ospitalità, attività culturali.

L'esperienza dei centri è che fulcro del loro intervento è l'uscita dall'isolamento per le donne che subiscono violenza; il superamento della sensazione di essere le sole a subire ed a soffrire, e rendere normale e comune il principio della lotta alla violenza, anche con donne che non l'hanno direttamente subita. È necessario aiutare le donne ad uscire da anni di colpevolizzazione e svalorizzazione, metterle a conoscenza dei diritti che vengono loro spesso negati; è importante l'intervento teso alla valorizzazione delle capacità e delle potenzialità di ciascuna.

L'uscita dall'isolamento passa per la cultura e l'esperienza della fiducia, della solidarietà, dell'ascolto e della valorizzazione.

La presente proposta di legge vuole stabilire disposizioni minime per lasciare alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano la massima libertà di legiferare in stretto contatto con la specifica situazione locale.

Le norme di finanziamento garantiscono il mantenimento dei centri ed, attraverso convenzioni, la gestione associativa ed autonoma da parte delle donne.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, è istituito, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il fondo per i centri di sostegno e di accoglienza alle vittime di maltrattamenti e di violenza sessuale.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato esclusivamente a finanziare i centri di sostegno e di accoglienza di cui al medesimo comma 1, nell'espletamento della loro attività, dei servizi prestati e delle forme di pubblicità. La finalità dei centri deve consistere nel fornire alle vittime di violenze carnali, maltrattamenti ed abusi, all'interno o al di fuori della famiglia, orientamenti legali, consulenza psicologica ed assistenza sociale, assistenza alle donne in tutte le azioni legali, sociali ed istituzionali, che esse liberamente riterranno di intraprendere, ed ospitalità, qualora essi siano anche centri di accoglienza con strutture adeguate alla stessa.

ART. 2.

1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1 sono ripartite annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in modo da salvaguardare l'omogeneità della distribuzione territoriale dei centri di sostegno e di accoglienza, garantendone l'istituzione nei comuni dell'Italia meridionale, centrale e settentrionale.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire adeguata solidarietà, sostegno e soccorso alle vittime di maltrattamenti fisici e psicologici, di stupri e di abusi sessuali all'interno o al di fuori della famiglia, nel rispetto delle competenze degli enti locali in materia assistenziale, entro centottanta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dettano norme ed emanano provvedimenti per il finanziamento o per la nuova istituzione, dei centri di sostegno, di consulenza e di accoglienza e delle case rifugio di cui all'articolo 1, comma 2.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano determinano, con proprie leggi:

a) le modalità per accedere ai finanziamenti di cui al comma 1;

b) i criteri di ripartizione delle somme;

c) i termini per la presentazione delle domande di finanziamento da parte dei centri di sostegno o di accoglienza già operanti nel territorio o di nuova istituzione.

4. I fondi di cui al comma 1 devono essere ripartiti tra i centri richiedenti ed accreditati entro il 30 ottobre di ciascun anno.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono delegare alle province od ai comuni l'erogazione ai centri delle somme ad esse trasferite ai sensi del comma 1.

ART. 3.

1. I centri beneficiari dei finanziamenti ai sensi dell'articolo 2, sono tenuti a presentare all'ente erogatore del finanziamento, entro la scadenza dell'esercizio successivo a quello nel quale è stato concesso il contributo:

a) i rendiconti delle spese sostenute a fronte delle somme erogate;

b) una relazione dettagliata dell'attività del centro, comprendente iniziative e progetti attuati;

c) una relazione dettagliata sui corsi effettuati di cui al comma 3 dell'articolo 4.

ART. 4.

1. I centri di cui alla presente legge sono gestiti da enti ed associazioni non a

scopo di lucro che abbiano tra le loro finalità principali la lotta alla violenza contro le donne ed i minori, la sua prevenzione, la solidarietà alle vittime, e che dimostrino di disporre esclusivamente di personale femminile adeguato per i compiti predetti. Con tali enti od associazioni l'ente erogatore del finanziamento stipula apposite convenzioni.

2. I centri mantengono costanti e funzionali rapporti con le strutture pubbliche cui compete l'assistenza, la prevenzione e la repressione dei reati, quali pronto soccorso ospedaliero, Arma dei carabinieri, commissariati di pubblica sicurezza, consultori, servizi socio-sanitari, servizi pubblici di assistenza legale ed alloggiativa e strutture scolastiche operanti nel territorio.

3. I centri, anche in collaborazione con altri soggetti, tra cui strutture pubbliche, possono predisporre progetti di formazione ed organizzare corsi per le operatrici del centro e per tutto il personale delle strutture che, per motivi di lavoro viene, o potrebbe venire a contatto, con situazioni di violenza.

ART. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dispone, con proprio decreto, l'erogazione dei finanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1 della presente legge.

3. Le somme del Fondo di cui all'articolo 1 eventualmente non utilizzate nell'anno di riferimento sono nuovamente assegnate al Fondo per l'anno successivo.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

